

## **PRESIDENZA**

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Oggetto: Indizione conferenza di servizi in forma asincrona ex art. 14-bis della L. 241/1990,

come modificata dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 127/2016. Studio di compatibilità

geologica e geotecnica relativo al progetto: "Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) -

PT - CRP 07 "Ogliastra, percorsi di lunga vita". REALIZZAZIONE AEROFUNE OSINI-

GAIRO".

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato

approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTA la L.R. 19 del 6.12.2006 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini

idrografici" con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale del distretto idrografico

della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l'

"Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto

Idrografico della Presidenza della Regione";

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. vigentl;

VISTA la L.R. 33 del 15.12.2014 recante "Norma di semplificazione amministrativa in materia

di difesa del suolo", che attribuisce all'Autorità di Bacino la competenza sul rilascio

del parere delle analisi di compatibilità per le opere di mitigazione della pericolosità e

del rischio;

VISTA la propria Deliberazione n. 2 in data 19.02.2019 inerente alla Circolare n. 1/2019, con

la quale vengono indicati gli indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di

attuazione del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTA la propria Deliberazione n. 12 in data 28.07.2012 inerente alle Direttive in materia di

valutazione compatibilità idraulica e compatibilità geologica e geotecnica ai sensi

degli articoli 23, 24 e 25 della N.A. del PAI, di competenza dell'Autorità di Bacino;

VISTA la documentazione trasmessa dall'Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi

Ogliastra meridionale di cui alle note prott. di ingresso ADIS n. 3742 del 07.04.2023

n. 9506 del 12.09.2023 e n. 10025 del 26.09.2023 relativa al progetto delle opere in

argomento;

## **PRESIDENZA**

**VISTO** 

che le aree dei Comuni di Osini e Gairo in cui ricadono gli interventi relativi al Progetto denominato "Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) –PT – CRP 07 "Ogliastra, percorsi di lunga vita". REALIZZAZIONE AEROFUNE OSINI-GAIRO" sono classificate secondo il PAI vigente, per il Comune di Osini a pericolosità da frana molto elevata (Hg4) e a pericolosità media (Hg2), mentre per il Comune di Gairo dove si prevede la realizzazione della stazione di valle, la classificazione è a pericolosità da frana elevata (Hg3);

**VISTA** 

la dichiarazione ex allegato 2 alla Circolare del C.I. dell'Autorità di bacino n. 1/2019, trasmessa dai Comuni di Osini e Gairo in allegato alla nota prot. ingresso ADIS n. 10025 del 26.09.2023, ai sensi della quale le opere previste dal progetto di fattibilità in esame risultano ammissibili ai sensi dell'art. art. 31, comma 3, lett. i) delle NA del P. A.I. e art. 31 comma 3 lett. h) delle N.A. del P.A.I.;

**CONSIDERATO** 

lo studio di compatibilità geologica e geotecnica, redatto dai tecnici Ing. Andrea Boghetto (n. ordine prov. Trento 1345) e dott. Geol. Fabio Fanelli (n. ordine Sardegna 753), trasmesso dall'Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra meridionale, costituito dal seguente elaborato:

- OSI REL 13 - Studio di compatibilità geologica e geotecnica;

**CONSIDERATO** 

che per gli interventi previsti nel suddetto progetto, ammissibili ai sensi dell'art. 31, comma 3, lett. i) delle NA del P.A.I e art. 31 comma 3 lett. h) delle N.A. del P.A.I, è richiesto, lo studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all'art. 25 delle stesse N.A. e, considerato che essendo il franco idraulico tra il rio Pardu e l'opera che l' attraversa (fune) è di 290,75 m, lo Studio di compatibilità idraulica non è richiesto come previsto dall'art. 27 c.3 lett. g) delle N.A. del PAI, che recita: "....nel caso di condotte e di cavidotti, non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica di cui all' articolo 24 delle presenti norme a condizione che, con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato venga dimostrato che gli scavi siano effettuati a profondità limitata ed a sezione ristretta, comunque compatibilmente con le situazioni locali di pericolosità idraulica e, preferibilmente, mediante uso di tecniche a basso impatto ambientale":

**CONSIDERATO** 

che nello studio in argomento gli interventi di propria competenza sono: la realizzazione di una struttura fissa aperta in legno su fondazione di calcestruzzo



## **PRESIDENZA**

armato presso la stazione di monte; l'ancoraggio a monte realizzato mediante 6 tiranti; la realizzazione di una struttura fissa in legno su fondazione di calcestruzzo armato presso la stazione di valle; l'ancoraggio di valle realizzato mediante 4 tiranti; la posa di una fune portante di tipo chiuso e di una fune di segnalazione;

**VISTA** 

la relazione istruttoria del 04.10.2023 predisposta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico con la quale si propone l'approvazione del suddetto studio di compatibilità geologica e geotecnica;

**CONSIDERATO** 

che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell' Agenzia di distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

## **DETERMINA**

ART.1

di approvare per le sole opere di propria competenza di cui alla L.R. n. 33/2014, lo studio di compatibilità geologica e geotecnica definito a supporto del "Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) –PT – CRP 07 denominato "Ogliastra, percorsi di lunga vita". REALIZZAZIONE AEROFUNE OSINI-GAIRO" redatto dai tecnici Ing. Andrea Boghetto (n. ordine prov. Trento 1345) e dott. Geol. Fabio Fanelli (n. ordine Sardegna 753), costituito dal seguente elaborato:

- OSI REL 13 - Studio di compatibilità geologica e geotecnica,

ART.2

di prescrivere che durante i lavori della Conferenza di Servizi in argomento, venga acquisita la relazione asseverata di cui all'art. 27 c. 3 lett. g) delle N.A. del PAI, riferita alla mancata necessità di redigere uno studio di compatibilità idraulica da definire a supporto del progetto delle opere in esame.

Resta inteso che l'area oggetto dello studio in argomento rimane assoggettata alla perimetrazione definita dal PAI vigente e alla disciplina delle relative N.A. e che l'approvazione riguarda le sole opere di mitigazione di propria competenza ai sensi della L.R. n. 33/2014 e con la seguente prescrizione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 8 secondo capoverso, "in sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrate dal PAI, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato".



**PRESIDENZA** 

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 13, il presente provvedimento "non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi restano in capo al proprietario delle opere o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità".

Ai sensi dell'art.19 comma 4 delle N.A. del P.A.I., qualora per l'intervento in oggetto sia necessaria la realizzazione di scavi, sbancamenti, riporti o movimenti di terra, dovrà essere, comunque, garantita la messa in sicurezza dei luoghi al fine di evitare che le stesse lavorazioni, per la loro intrinseca natura, possano aumentarne il livello di pericolosità.

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall'art. 25 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004 n. 54/33 e modificate con Decreto del Presidente della RAS n. 148 del 26.10.2012 e n. 130 del 08.10.2013. , e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio dei provvedimenti di autorizzazione previsti ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 3 80/2001, ex art. 2 della Legge n. 64/1974 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell'art. 93 del Regio Decreto n. 523/1904 e successive modifiche ed integrazioni.

## Siglato da:

GIOVANNI LUISE RICCARDO TODDE MARCO MELIS